



## **Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE N. 18**

**OGGETTO:** Rinnovo convenzione fra la Comunità Valsugana e Tesino, il Comune di Grigno e il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta - BIM del Brenta - per la condivisione di risorse umane relativamente al Servizio di Segreteria. Periodo 01.01.2022-31.12.2025.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese di dicembre, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunita l'Assemblea Generale.

Sono presenti i membri dell'Assemblea sotto indicati:

|                                                | P |                                            | P |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|
| MARIAGRAZIA VALENTINI Altipiano della Vigolana | X | GUIDO PILATI Pergine Valsugana             | X |
| UGO TOGNOLLI Bieno                             | X | PAOLO BURLINI Pieve Tesino                 | X |
| EMANUELE DEANESI Borgo Valsugana               | X | MARIANO MENEGOL Roncegno                   | X |
| PIETRO SCARPA Calceranica al Lago              | X | ALESSANDRO CAUMO Ronchi Valsugana          |   |
| MARIO BALDESSARI Caldonazzo                    | X | DENI MENGARDA Samone                       | X |
| ERMAN CAMPESTRIN Carzano                       |   | GIACOMO SILANO Scurelle                    | X |
| LORENZO ZOTTA Castel Ivano                     | X | STEFANO PECORARO Telve                     | X |
| FABIO FRANCESCHINI Castello Tesino             | X | FULVIO TRENTIN Telve di Sopra              | X |
| ALDO CAPPELLO Castelnuovo                      |   | NICOLA FRANCESCO FRANZINI Tenna            | X |
| JOSE' ALBERTO BIASION Cinte Tesino             | X | VITTORIO PENASA Torcegno                   | X |
| MICHAEL RECH Folgaria                          |   | MIRKO GADLER Vignola Falesina              | X |
| DOMENICO ANTONIO PARADISI Grigno               | X | BORTOLO RATTIN Canal San Bovo              | X |
| ISACCO CORRADI Lavarone                        |   | MARCELLO ZANON Imer                        | X |
| MARCO MARTINELLI Levico Terme                  | X | MARIO ZUGLIANI Mezzano                     | X |
| GIANNI NICOLUSSI ZAIGA Luserna                 | X | DANIELE DEPAOLI Primiero San Martino di C. |   |
| MORENO GIONGO Novaledo                         |   | ENRICO ZORZI Ziano di Fiemme               |   |
| NICHOLAS LOSS Ospedaletto                      | X |                                            |   |

Si astiene il Segretario Consorziale ai sensi dell'art. 65, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.. Assume le funzioni di Segretario il sig. Bortolo Rattin.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Giacomo Silano, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita quindi a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: Rinnovo convenzione fra la Comunità Valsugana e Tesino, il Comune di Grigno e il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta – BIM del Brenta - per la condivisione di risorse umane relativamente al Servizio di Segreteria. Periodo 01.01.2022-31.12.2025.

*Data lettura dell'oggetto della presente proposta di delibera, si allontana il Segretario consorziale, dott.ssa Biscaro Sonia, ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. Assume pertanto le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere sig. Bortolo Rattin.*

#### L'ASSEMBLEA GENERALE

Premesso che l'art. 35 della L.R. 03.05.2020, n. 2 e s.m. - Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" dispone che *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie"*;

Ricordato che fra il Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino ed il Comune di Grigno è stata approvata una convenzione che prevede la condivisione di risorse umane individuate nell'ambito del Servizio di Segreteria, nello specifico il Segretario del Comune di Grigno ed il Vicesegretario comunale, dipendente della Comunità Valsugana e Tesino (convenzione sub Reg. A.Pr. n. 627 dd. 02.09.2020);

Atteso che l'attuale quadro normativo consente l'attribuzione della titolarità della Segreteria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta mediante l'attivazione di convenzione con altro Comune facente parte della Comunità;

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 di data 13.11.2020, esecutiva, con la quale veniva approvata la convenzione tra il Comune di Grigno, la Comunità Valsugana e Tesino ed il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta – BIM del Brenta - per la condivisione di risorse umane presenti all'interno del Servizio Segreteria, ovvero il Segretario del Comune di Grigno ed il Vicesegretario dipendente della Comunità;

Acclarato che la succitata convenzione, agli atti sub Reg. A.Pr. della Comunità n. 632 di data 16.11.2020, in vigore dal 18.11.2020, risulta in scadenza il 31.12.2021;

Considerato che il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta, la Comunità Valsugana e Tesino ed il Comune di Grigno, in un'ottica di collaborazione fra enti, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, intendono proseguire nel rapporto convenzionale per l'esercizio temporaneo in forma associata del Servizio di Segreteria, continuando ad avvalersi del Segretario del Comune di Grigno e del Vicesegretario di Comunità nei casi di assenza/impedimento del Segretario, a partire dal 01.01.2022 sino al 31.12.2025;

Ritenuto infatti che la condivisione di risorse umane nell'ambito del Servizio di Segreteria consente la realizzazione di obiettivi in termini di efficacia ed efficienza attraverso la gestione associata e coordinata del Servizio, e che la stessa permetterà pertanto di mantenere un miglior rapporto tra costi e benefici ottimizzando in tal modo il servizio al fine di realizzare economie di scala e riduzioni di costi correnti e per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto di rinnovare la convenzione tra il Comune di Grigno, la Comunità Valsugana e Tesino e il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta – BIM del Brenta per la condivisione di risorse umane relativamente al Servizio di Segreteria, sulla base del testo unito alla presente che si compone di n. 11 articoli – allegato sub lett. "A", che testè si approva;

Ritenuto opportuno designare la Comunità Valsugana e Tesino ente capofila della convenzione;

Considerato che l'accordo prevede che il Segretario generale presti servizio per n. 27 ore settimanali presso la Comunità Valsugana e Tesino, n. 6 ore settimanali presso il Comune di Grigno e n. 3 ore settimanali presso il BIM Brenta, mentre il Vicesegretario di Comunità presti servizio presso il BIM Brenta unicamente nel caso di assenza/impedimento del Segretario;

Atteso che la convenzione dispone che i tre enti convenzionati si accollino le quote del costo del Segretario e del Vicesegretario generale rapportate al numero di ore di servizio prestate presso i rispettivi enti e che il BIM Brenta si accolli integralmente, inoltre, i costi derivanti dall'incremento della retribuzione di posizione (art. 99 quater del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come aggiunto dall'art. 21 dell'Accordo stralcio dd. 29.12.2016) e l'incremento del 40% della retribuzione di risultato annua da erogarsi al Segretario (art. 98, comma 11, del del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 e s.m.);

Considerato che per tutta la durata della convenzione il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta rimborserà integralmente, con cadenza semestrale ed entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente capofila, tutti i maggiori oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'attribuzione, per effetto della convenzione e delle disposizioni contrattuali, di maggiori emolumenti al Segretario ed eventualmente, nei confronti della Comunità, al sostituto del medesimo che abbia effettivamente svolto anche le funzioni di Segretario del Consorzio BIM Brenta;

Dopo attenta discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma TrentinoAlto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con - D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto del Consorzio;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 15 dell'Assemblea Generale del 26 settembre 2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti", adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 62 di data 12 novembre 2014;
- la deliberazione dell'Assemblea Generale nr. 15 del 29.12.2020, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 e la relativa relazione;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 31 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021-2023;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di consentire entro tempi utili la sottoscrizione della convenzione in oggetto;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

## DELIBERA

1. Di rinnovare, per le motivazioni in premessa, la convenzione tra il Comune di Grigno, la Comunità Valsugana e Tesino e il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta – BIM del Brenta - per la condivisione di risorse umane presenti all'interno del Servizio Segreteria, ovvero il Segretario del Comune di Grigno ed il Vicesegretario dipendente della Comunità, così come previsto dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018 n. 2 e s.m., sulla base del testo, composto da n. 11 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub "A"), che testè si approva;
2. Di dare atto che la convenzione sub 1. avrà decorrenza dal giorno 01.01.2022 sino al 31.12.2025;
3. Di designare la Comunità Valsugana e Tesino ente capofila della convenzione sub 1.;
4. Di dare atto che con la sottoscrizione della convenzione sub 1. la Comunità, il Comune di Grigno ed il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta – BIM del Brenta si accolleranno le quote del costo del Segretario e del Vicesegretario generale rapportate al numero di ore di servizio prestate presso i rispettivi enti e che il BIM si accollerà integralmente, inoltre, i costi derivanti dall'incremento della retribuzione di posizione (art. 99 quater del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come aggiunto dall'art. 21 dell'Accordo stralcio dd. 29.12.2016) e l'incremento del 40% della retribuzione di risultato annua da erogarsi al Segretario (art. 98, comma 11, del del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 e s.m.);
5. Di dare atto per tutta la durata della convenzione il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta rimborserà integralmente, con cadenza semestrale ed entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente capofila, tutti i maggiori oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'attribuzione, per effetto della convenzione e delle disposizioni contrattuali, di maggiori emolumenti al Segretario ed eventualmente al sostituto del medesimo che abbia effettivamente svolto anche le funzioni di Segretario del Consorzio BIM Brenta;
6. Di dare atto che la spesa derivante dalla stipulazione della predetta convenzione troverà imputazione al cap. 1252/318 (Trasferimenti a Comunità Valsugana e Tesino per messa a disposizione personale) del bilancio triennio 2022-2024 in approvazione nella seduta dell'Assemblea Generale di data odierna;
7. Di trasmettere il presente atto al Comune di Grigno e alla Comunità Valsugana e Tesino per gli adempimenti di competenza;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa.

*Avverso la presente deliberazione sono ammessi:*

*- opposizione all'Assemblea Generale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" e s.m.;*

*ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:*

*- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;*

*- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

|                                                   |                                                                  |                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>Il Presidente</p> <p><i>Silano Giacomo</i></p> | <p>Il Consigliere designato</p> <p>Franzini Nicola Francesco</p> | <p><i>Il Segretario f.f.</i></p> <p><i>il sig. Bortolo Rattin</i></p> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|



Firmato digitalmente da:  
FRANZINI NICOLA  
FRANCESCO  
Firmato il 28/12/2021 10:16  
Seriele Certificato:  
85308614921670056210068328888843270527  
Valido dal 19/02/2020 al 18/02/2023  
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- esito della votazione
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**PROROGA CONVENZIONE FRA LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO, IL COMUNE DI GRIGNO E IL  
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO  
MONTANO DEL FIUME BRENTA PER LA CONDIVISIONE DI RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL  
SERVIZIO SEGRETERIA.**

L'anno duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_) del mese di dicembre, su conformi provvedimenti del Commissario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino, del Consiglio del Comune di Grigno e dell'Assemblea Generale del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta, e precisamente:

- Decreto del Commissario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio della Comunità di Valle Valsugana e Tesino n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ .12.2021, dichiarato immediatamente eseguibile;
- Delibera del Consiglio Comunale di Grigno n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ .12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Delibera dell'Assemblea Generale del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ .12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile.

Fra i Signori:

1. Pedenzini Attilio, Commissario pro tempore della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento n. 1616 dd. 16.10.2020, n. 606 dd. 16.04.2021 e n. 1233 dd. 07.08.2021, il quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità sita in Piazzetta Ceschi n. 1 a Borgo Valsugana (C.F. 81000910224 - P.IVA 00862470226) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente convenzione in virtù del decreto sopra riportata;

2. Voltolini Claudio, Sindaco pro tempore del Comune di Grigno, il quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Grigno, sito in Piazza Dante n. 15 a Grigno (C.F. 00301100228 - P.IVA 00301100228) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente convenzione in virtù della deliberazione sopra riportata;
3. Silano Giacomo, Presidente pro tempore del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta, il quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Corso Ausugum n. 82 a Borgo Valsugana (C.F. 81000730226) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente convenzione in virtù della deliberazione sopra riportata;

PREMESSO che:

- Le Amministrazioni del Comune di Grigno e della Comunità Valsugana e Tesino, in data 02.09.2020 sub Reg. A.Pr. n. 627, hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.ii., una convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria, mediante la condivisione del Segretario comunale, in servizio presso il Comune di Grigno, e del Vicesegretario, dipendente della Comunità, valevole fino al 31.12.2025;
- L'attuale quadro normativo consente l'attribuzione della titolarità della Segreteria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta mediante l'attivazione di convenzione con altro Comune facente parte della Comunità;
- In data 16.11.2020, sub Reg. A.Pr. n. 632, è stata sottoscritta, fra la Comunità Valsugana e Tesino, il Comune di Grigno ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta, una convenzione per la condivisione di risorse umane relativamente al Servizio Segreteria, avente decorrenza dal 18.11.2020 sino al 31.12.2021;
- la Comunità Valsugana e Tesino, il Comune di Grigno ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta, in un'ottica di



collaborazione fra enti, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, mediante una convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., intendono proseguire, a mezzo di apposito accordo negoziale, nell'esercizio temporaneo in forma associata del Servizio di Segreteria, nello specifico avvalendosi del Segretario del Comune di Grigno e del Vicesegretario di Comunità nei casi di assenza/impedimento del Segretario, a partire dal 01.01.2022 sino al 31.12.2025;

- La condivisione di risorse umane nell'ambito del Servizio di Segreteria consente infatti la realizzazione di obiettivi in termini di efficacia ed efficienza attraverso la gestione associata e coordinata del Servizio, quali:
  - razionalizzare la gestione delle risorse umane mediante la specializzazione delle professionalità esistenti e lo sviluppo di ruoli multifunzionali ed interscambiabili, al fine di garantire continuità di servizio agli enti coinvolti;
  - regolamentare procedimenti, ispirati a criteri di efficacia ed efficienza, che consentano di svolgere le attività in modo snello e celere, al fine da garantire la necessaria autonomia della struttura nel rispetto delle esigenze e delle necessità degli enti aderenti;
  - porre maggiore attenzione sulle relazioni risorse-risultati e realizzazione di economie di scopo ottenute sia abbassando il costo della produzione di servizi attualmente prodotti separatamente in enti diversi con contestuale eliminazione dell'esistenza di capacità produttive non completamente utilizzate;
  - indirizzare le azioni e organizzare le attività delle strutture ponendo al centro dell'attenzione le relazioni con i cittadini utenti;
  - individuare i processi di relazione all'interno delle strutture organizzative e le dinamiche di relazione esterne tra la struttura, gli enti associati ed i soggetti esterni (associazioni, altri enti, ecc.);
  - sviluppare processi integrati di analisi e studio di normativa, prassi e giurisprudenza al fine

di svolgere le azioni con rigorosa e puntuale interpretazione unitaria;

- che tale condivisione, permetterà pertanto di mantenere un miglior rapporto tra costi e benefici ottimizzando in tal modo il servizio al fine di realizzare economie di scala e riduzioni di costi correnti e per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane;

DATO ATTO che la narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa.

TUTTO CIO' premesso e considerato, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – FINALITA'**

Nell'ambito di un processo di collaborazione fra le Amministrazioni della Comunità Valsugana e Tesino, del Comune di Grigno e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, rispondendo contemporaneamente alle esigenze da quest'ultima manifestate, circa l'organizzazione del Servizio Segreteria, si intende con la presente convenzione prorogare quanto già previsto nella convenzione Reg. A.Pr. della Comunità Valsugana e Tesino n. 632 del 16.11.2020, inerente alla gestione in forma associata del Servizio Segreteria, nello specifico avvalendosi delle risorse umane individuate nel Segretario del Comune di Grigno e del Vicesegretario di Comunità nel caso di assenza/impedimento del Segretario, a partire dal 01.01.2022 sino al 31.12.2025.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Gli enti sottoscrittori si impegnano a utilizzare in maniera associata le risorse umane nell'ambito del Servizio di Segreteria, come disciplinato dalla convenzione Reg. A.Pr. n. 627 di data 02.09.2020, limitatamente alla figura del Segretario generale, dipendente del Comune di Grigno, e del Vicesegretario, Categoria D livello base, dipendente della Comunità Valsugana e Tesino, nel caso di assenza/impedimento del Segretario.

Per la durata della presente convenzione al Segretario generale sarà corrisposta:

- l'indennità di convenzione per il servizio Segreteria, così come prevista dall'articolo 99 quater del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come aggiunto dall'art. 32 dell'accordo biennio economico 2006/2007 e s.m.;

- l'incremento della retribuzione di posizione nell'importo annuo di € 3.000,00.- in qualità di titolare del servizio di segreteria di enti, aventi tutti natura e competenze differenti, che gestiscono in forma associata questa funzione (art. 99 quater del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come aggiunto dall'art. 21 dell'Accordo stralcio dd. 29.12.2016). Tale importo sarà a carico del solo Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta;

- l'incremento del 40% della retribuzione di risultato annua da erogarsi al Segretario (art. 98, comma 11, del del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 e s.m.) in ragione sia del processo di riorganizzazione degli uffici della Comunità a seguito della messa a disposizione di personale a favore del BIM Brenta, con conseguente accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi offerti, sia dell'ampliamento delle competenze con conseguente incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale del Segretario. Tale importo sarà a carico del solo Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta.

L'incremento della retribuzione di posizione nonché l'incremento del 40% della retribuzione di risultato verranno rapportati al periodo di durata della presente convenzione.

### **ART. 3 – ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA**

Il rapporto di lavoro del Segretario generale è gestito dal Comune di Grigno, ed il rapporto di lavoro del Vicesegretario della Comunità è gestito dalla Comunità Valsugana e Tesino che assumono per le rispettive figure la posizione di datori di lavoro.

La Comunità Valsugana e Tesino è designata, inoltre, come ente capofila della presente convenzione.

Il Comune di Grigno fornirà i dati relativi al costo del Segretario al fine di consentire al Servizio Finanziario dell'Ente capofila di provvedere al riparto della spesa.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del Segretario generale e del Vicesegretario di Comunità, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei due dipendenti in questione rispetto agli enti associati. Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti sia posto in essere solamente con l'ente di rispettiva appartenenza (Comune di Grigno e Comunità), mentre il rapporto funzionale sia instaurato nei confronti di tutti gli enti associati. Ogni ente rimane libero di individuare le funzioni ed i compiti da attribuire, nell'ambito del proprio tempo lavoro disponibile, a tali dipendenti.

Alla figura del Vicesegretario generale verranno assegnate in esclusiva le funzioni vicarie del Servizio di Segreteria generale presso gli enti aderenti alla presente convenzione.

La dipendente del Comune di Grigno inquadrata nella qualifica di Segretario generale presterà servizio per almeno 36 ore settimanali di cui, indicativamente, 6 ore settimanali presso il Comune di Grigno, 27 ore settimanali presso la Comunità Valsugana e Tesino e 3 ore settimanali presso il BIM Brenta.

In caso di temporanea assenza dal servizio del Segretario generale per periodi non superiori a 30 giorni, fermo restando che, ove possibile, il medesimo potrà comunque, anche per tali periodi, svolgere le funzioni di Segretario del Consorzio BIM Brenta, il Vicesegretario svolgerà tali ultime funzioni solo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dal Presidente del Consorzio e limitatamente al periodo indicato nella richiesta.

I dipendenti in questione potranno organizzare il proprio lavoro, anche con l'ausilio di strumenti telematici e nel rispetto delle quantità stabilite sopra, per rispondere alle esigenze organizzative degli enti. A tale scopo si pattuisce già che siano possibili compensazioni di orario e servizio tra gli enti coinvolti, previa consultazione informale tra i legali rappresentanti. La verifica delle ore effettive di servizio espletate per ogni ente avverrà al termine della convenzione e dovrà rispettare, per ogni

singolo ente coinvolto, come minimo il monte ore previsto dal presente articolo rapportato alla durata della convenzione.

In ogni caso si conviene fin d'ora che, per esigenze improvvise ed urgenti, sia possibile contattare od avere incontri da parte degli amministratori degli enti partecipanti alla convenzione con il Segretario/Vicesegretario, indipendentemente dalla presenza dello stesso presso la sede legale dell'ente amministrato.

I dipendenti in questione sono autorizzati, con la presente convenzione, a muoversi tra le varie sedi legali degli enti partecipanti alla convenzione, in modo da potersi spostare a secondo delle necessità del servizio. Per tali spostamenti ai dipendenti verrà corrisposta l'indennità chilometrica se ed in quanto spettante.

Compatibilmente con quanto previsto dal CCPL applicabile, spetterà a ciascun Ente esprimere la valutazione annuale sull'attività svolta dal Segretario generale e dal Vicesegretario di Comunità presso la rispettiva Amministrazione ed il relativo costo sarà ripartito secondo le percentuali indicate nella presente convenzione.

Anche le ulteriori modalità organizzative del servizio, quali ad esempio i giorni di presenza dei dipendenti nei vari enti, le modalità di rilevazione delle presenze presso ciascun ente, le modalità di autorizzazione per le missioni o per la partecipazione ai corsi di aggiornamento ecc., saranno stabilite di comune accordo tra i legali rappresentanti degli enti coinvolti nell'organismo di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

#### **ART. 4 – LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL SERVIZIO**

La sede di lavoro del dipendente inquadrato nella qualifica di Segretario generale sarà quella della Comunità Valsugana e Tesino, con sedi secondarie presso le sedi legali del Comune di Grigno e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta.

La sede di lavoro del dipendente inquadrato nella qualifica di Vicesegretario di Comunità sarà quella del Comune di Grigno, con sedi secondarie presso le sedi legali della Comunità Valsugana e Tesino e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta.

#### **ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha decorrenza dal 01 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2025. Al termine di tale periodo la convenzione potrà essere rinnovata, anche per un periodo diverso, previa apposita ed espressa deliberazione di ogni ente coinvolto.

Gli enti contraenti si obbligano fin d'ora, anche in caso di scioglimento volontario o termine della convenzione, a corrispondere le quote a loro carico per il periodo di durata della convenzione, di spese arretrate relative al personale, compresi arretrati contrattuali previdenziali e/o contributivi, quote del Trattamento di fine rapporto, imposte e tasse ed ogni altra pendenza anche se insorta dopo lo scioglimento della convenzione stessa ma relativa al periodo di validità della convenzione medesima.

#### **Art. 6 – RECESSO**

Non è ammesso il recesso volontario e unilaterale prima della scadenza del termine minimo di cui al precedente art. 5.

#### **ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE DIVERGENZE**

I rapporti di consultazione fra le amministrazioni relativi alla gestione della presente convenzione, per la composizione delle eventuali divergenze, per l'interpretazione della presente convenzione e la disciplina degli aspetti organizzativi vengono intrattenuti e decisi all'interno di un organismo composto dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o loro delegati.

#### **ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI**

La ripartizione della spesa fra i soggetti firmatari della presente convenzione riguarda solamente il costo del Segretario generale e del Vicesegretario della Comunità.

Per tutta la durata della convenzione il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta rimborserà integralmente, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente capofila, tutti i maggiori oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'attribuzione, per effetto della presente convenzione, di maggiori emolumenti al Segretario ed eventualmente al sostituto del medesimo che abbia effettivamente svolto anche le funzioni di Segretario del Consorzio BIM Brenta.

Sono considerate nel costo complessivo le spese per le indennità e i compensi previsti al precedente comma, comprensiva di tutti gli oneri riflessi, le tasse e le imposte che abbiano come base imponibile tali indennità, nonché il rimborso di tutte le altre spese dirette che verranno sostenute per garantire il servizio oggetto della presente Convenzione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per le assicurazioni sull'attività del personale, la partecipazione ai corsi di formazione incluse le relative indennità chilometriche, i buoni mensa. Le indennità chilometriche per accessi e recessi alle/dalle sedi di servizio e per esigenze di servizio effettuati dal personale incluso nella presente convenzione saranno addebitate direttamente all'Ente che ha autorizzato o beneficiato del medesimo servizio.

#### **ART. 9 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

La comune volontà di tutti gli enti convenzionati, espressa con deliberazione dei rispettivi organi competenti (Consiglio Comunale, Commissario, Assemblea del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta) può in ogni momento modificare la presente convenzione in ogni suo punto.

#### **ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione entra in vigore con decorrenza dal 01 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2025.

A seguito della sua sottoscrizione vengono parzialmente modificate, per la durata della stessa, tutte le clausole contenute nella convenzione siglata fra il Comune di Grigno e la Comunità Valsugana e Tesino, agli atti sub Reg. A.Pr. n. 627 dd. 02.09.2020, se ed in quanto incompatibili.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

COMUNE DI GRIGNO

Il Sindaco Claudio Voltolini

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Il Commissario Attilio Pedenzini

CONSORZIO dei COMUNI del B.I.M. BRENTA

Il Presidente Giacomo Silano